

figliuolo dalla soggezione della paterna podestà, impartivagli la sua benedizione, assegnavagli qualche sostanza da imputarsi a suo tempo nella porzione legittima o ereditaria, e dividevalo dai fratelli che fossero rimasti in famiglia: il figliuolo accettava e ringraziava. Sciolta la patria podestà, cessava anche l'usufrutto del padre sul peculio avventizio.

I figliuoli dei figliuoli di famiglia erano in podestà dell'avo: lui morto, non diventavano di suo diritto, ma cadevano in podestà del padre.

Quanto dicemmo concerne ai figliuoli legittimi. Gl' illegittimi non erano soggetti alla patria podestà, e non formavano parte della famiglia. Provata la filiazione, potevano chiedere al padre gli alimenti. La filiazione provavasi co' registri battesimali e con altri amminicoli. Per legge statutaria, la *pubblica voce e fama* era prova irrefragabile in argomenti di filiazione e d' ogni specie di parentela.

I figliuoli illegittimi potevano entrare in famiglia e sotto la paterna podestà, mediante legittimazione. Quelli nati da persone, che al tempo del concepimento fossero libere e senza impedimento a contrarre matrimonio fra esse, legittimavansi per matrimonio susseguente: così legittimati, parificavansi ai legittimi: ma non erano capaci della veneta nobiltà, erano esclusi dai feudi, e non succedevano ne' fedecomessi, quando non fossero con parole espresse contemplati. Per decreto della signoria potevano legittimarsi figliuoli illegittimi di qualunque natura. Nulla ogni legittimazione concessa da altro principe, e punito col bando chi l' avesse chiesta ovvero accettata.

Poco in uso era l' adozione, benchè leggi antiche parlassero della *Carta di filiale soggezione*, prescrivendo che dovesse registrarsi nella cancelleria inferiore e nel quaderno della procuratia; e la storia ricordi che furono dalla veneta repubblica adottate Caterina Cornaro e Bianca Cappello. Se ne consideravano gli effetti come dipendenti da mera obbligazione contrattuale: quindi sollevasi notificare al magistrato dell' esaminatore a guisa di donazione: quindi l' adottato non acquistava la veneta nobiltà, non succedeva ne' feudi,